



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Rimini**

Via Destra del Porto nr. 149 – 47921 – Rimini (RN)  
Tel. 0541-50211 – Fax 0541-54373  
e.mail: [cp-rimini@pec.mit.gov.it](mailto:cp-rimini@pec.mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)

**ORDINANZA N° 24/2018**

Località: **Rimini (RN)** - Data: **12-13/05/2018**

Organizzatore: **Club Nautico Rimini**

Recapito telefonico: **0541/26520** - e.mail: **cnrimini@cnrimini.com**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:**

- VISTA:** l'istanza pervenuta in data **19/03/2018** prot. n°4692, da parte del **Sig. Gianfranco SANTOLINI**, in qualità di **presidente** del "**Club Nautico Rimini**", con sede a **Rimini (RN)** in via **P.le Boscovich n.12**, con la quale chiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini lo svolgimento di due manifestazioni veliche;
- VISTA:** l'Autorizzazione pervenuta in data 09/05/2018, con la quale il **Comune di Rimini** autorizza il "**Club Nautico Rimini**" ai soli fini demaniali marittimi, allo svolgimento delle manifestazioni veliche;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.20/2017 del 28/04/2017 "*Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** la propria Ordinanza n.11/2009 del 02/04/2009 "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** l' Ordinanza balneare n.1/2018 della Regione Emilia Romagna;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171, "*Codice della nautica da diporto*";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 29 luglio 2008 n°146, "*Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*";
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO:** necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

**RENDE NOTO**

che **dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nei giorni 12 e 13 maggio 2018**, il "**Club Nautico Rimini**" organizzerà una manifestazione velica all'interno di un campo di regata (vedasi stralcio planimetrico allegato che è parte integrante della presente Ordinanza) di forma circolare avente **raggio di 0.5 NM (miglio nautico)** ed il cui centro è individuato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche:  
(Datum WGS 84);

Punto	Latitudine	Longitudine
<b>A</b>	<b>44°06'00"N</b>	<b>012°34'00"E</b>

ovvero, in alternativa, in relazione alle condizioni meteomarine che si verificheranno al momento della partenza, nel punto di coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
<b>B</b>	<b>44°05'00"N</b>	<b>012°36'00"E</b>

**Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo**

Nei giorni ed orari di cui al “Rende Noto”, nella zona di mare (campo di regata) interessata dalla manifestazione velica, **è vietata** la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Tale divieto non si applica:

- a. alle unità navali partecipanti alla regata velica, ed a quelle in servizio di assistenza facenti capo all'organizzatore della manifestazione;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

**Art. 2 – Obblighi a carico dell'organizzatore delle Manifestazioni Veliche**

Il **Club Nautico Rimini**, organizzatore della manifestazione velica dovrà:

1. Seguire dettagliatamente tutte le fasi della regata velica e comunicare via radio o altro mezzo, a questa Capitaneria di porto, l'inizio ed il termine della stessa, nonché l'eventuale sospensione;
2. Comunicare a questa Capitaneria di porto, prima della partenza, il numero esatto di persone partecipanti alle manifestazioni veliche;
3. Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni delle regate veliche e seguirne l'evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse in caso di condimeteo avverse;
4. Rimuovere al termine della regata, le eventuali boe posizionate temporaneamente in mare;
5. Munirsi preventivamente di ogni altro provvedimento o autorizzazione di competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia;
6. Impartire ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l'obbligo di mantenere idoneo contatto radio VHF o con ogni utile mezzo consentito con le unità regatanti e con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto.

L'attraversamento della fascia riservata alla balneazione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando appositi corridoi d'atterraggio regolarmente autorizzati e aventi le caratteristiche di cui all'art. 18 punto 1 comma a dell'Ordinanza 11/2009 del 02.04.2009 di questa Capitaneria di porto.

La Capitaneria di porto di Rimini è da ritenersi **manlevata** da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'effettuazione della manifestazione velica.

**Art. 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalla Manifestazione Velica**

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei campi di regata di cui al “Rende Noto”, dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,30 NM (circa 500 mt.) dagli stessi, procedendo alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla navigazione e ascolto radio sul CH 16 VHF/FM.

**Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni**

La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale “**www.guardiacostiera.gov.it/rimini**”, nonché con l'opportuna diffusione tramite mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 10/05/2018

Pubblicato in data 10/05/2018 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Rimini, consultabile alla pagina web:  
**www.guardiacostiera.gov.it/rimini**

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.